

STATUTO

ASSOCIAZIONE ARTISTI BRESCIANI

Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale



TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. *Costituzione, sede e durata*

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Artisti Bresciani - Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "AAB - ETS - APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione Artisti Bresciani – Ente del Terzo Settore o ETS - Associazione di Promozione Sociale o APS.

L'Associazione, che dovrà essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, senza distinzione di sesso, etnia, religione.

L'Associazione fissa la propria sede nel Comune di Brescia.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. *Disciplina normativa*

L'Associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche), dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. *Finalità e attività di interesse generale*

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità culturale e sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 s.m.i, comma 1 lett. a) f) e i).



Handwritten signature: R. Delella

In particolare l'Associazione si prefigge di promuovere attività di carattere culturale per la conoscenza e lo studio delle arti figurative e visive con specifica attenzione agli artisti bresciani.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. ATTIVITA' CULTURALI: mostre, tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documentari culturali e comunque di interesse per gli associati, concerti;
- b. ATTIVITA' DIDATTICHE E DI FORMAZIONE: corsi di preparazione e di perfezionamento nel campo delle arti e delle relative tecniche, seminari di studio, gruppi di ricerca, corsi di aggiornamento per insegnanti;
- c. ATTIVITA' EDITORIALI: pubblicazione, anche in formato digitale e attraverso social, di cataloghi, di una rivista-bollettino, di un annuario, di atti di convegni, conferenze, seminari, di ricerche e studi sulle arti e i loro protagonisti, con particolare riferimento alle opere e agli artisti bresciani;
- d. ATTIVITA' PROMOZIONALI: promozione di tutte le azioni idonee alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici della città e della provincia.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo, al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, anche attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 4. Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano a realizzarle, versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale non dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.



Ram Tuleri
 Amministratore

Chi intende aderire all'Associazione come socio deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

I soci sono classificati in categorie:

- a) SOCI ARTISTI: sono soci artisti le persone che versano la quota sociale stabilita e a cui il consiglio direttivo riconosca che coltivano con apprezzato valore espressivo le arti, quali la pittura, la scultura, la grafica, la fotografia, il design, l'architettura, la scenografia, l'installazione.
- b) SOCI ORDINARI: sono soci ordinari le persone interessate all'attività dell'Associazione, che versano la quota sociale stabilita.
- c) SOCI SOSTENITORI: sono soci sostenitori i soci artisti o ordinari che versino una quota associativa pari ad almeno quattro volte il valore fissato dal Consiglio Direttivo per la quota annuale.
- d) SOCI ONORARI: sono soci onorari le persone alle quali il Consiglio Direttivo o il Presidente, su delega consiliare, riconoscano tale qualifica per le loro cariche pubbliche o per il contributo offerto alla vita e alle attività dell'Associazione. Il socio onorario riceve gratuitamente la tessera sociale.
- e) SOCI IUNIORES: sono soci juniores le persone, anche minorenni, purché dell'età di 16 anni compiuti, che avendo i requisiti per essere riconosciuti soci ordinari od artisti, non abbiano compiuto i ventisei anni. Per essi il Consiglio direttivo fissa una quota dell'Associazione inferiore a quella prevista per i soci ordinari od artisti.

È di competenza del Consiglio Direttivo deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che, sull'istanza, alla prima riunione utile, si pronunci l'Organo di Controllo oppure, se questo non sia stato attivato, il Collegio dei Garanti.



Am. Tesoro

Am. Tesoro

ARTICOLO 5. Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso e momento, il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'Associazione rilascia al socio una tessera annuale, dietro pagamento (fatta eccezione per i soci onorari) della quota sociale, stabilita per ciascuna categoria di soci.

La segreteria, con mezzi idonei, anche informatici (posta elettronica o social network), che provino l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, dovrà avvertire gli associati della scadenza della tessera e del termine entro cui rinnovarla.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata; sono, comunque, vietati i rimborsi di tipo forfettario.

Tutte le cariche sociali sono esercitate dai soci a titolo gratuito, salvo, previa approvazione del Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o comunque retribuito, con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente,



Anna Tassi

Pininfarina

soltanto quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota sociale, successivo al termine di scadenza indicato nell'avviso della segreteria, ha effetto di tacito recesso dall'Associazione. La segreteria provvederà a comunicarlo al socio entro i successivi 30 giorni.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire l'Organo di controllo oppure, se questo non sia stato attivato, il Collegio dei Garanti; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione resta sospesa fino alla pronuncia di detto Organo.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 7. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;



Man. Diletti
Dirigente

- e) il Presidente onorario;
- f) il Direttore;
- g) il Segretario;
- h) il Tesoriere;
- i) l'Organo di controllo;
- j) il Revisore dei conti;
- k) il Collegio dei Garanti.

ARTICOLO 8. *Composizione dell'Assemblea*

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e i soci onorari.

I soci di nuova iscrizione possono partecipare alle votazioni a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di approvazione della loro domanda di ammissione. I soci, che rinnovano l'iscrizione, possono votare purché la loro reiscrizione avvenga prima dell'inizio dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 9. *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno; per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo e l'eventuale rinnovo delle cariche sociali deve essere convocata entro il trenta aprile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, con preavviso di quindici giorni, riducibili a otto in caso di urgenza, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, anche informatici, che provino l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.

L'avviso, indirizzato ai soci aventi diritto di voto, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie e dei temi da trattare.

L'Assemblea deve essere convocata anche su domanda, indirizzata al Presidente, motivata e firmata da almeno un quinto degli associati, ovvero da almeno sei componenti del Consiglio Direttivo o da almeno tre componenti dell'Organo di Controllo oppure, se questo non sia stato attivato, da almeno tre componenti del Collegio dei Garanti.



Non Delenda

Rinviato

Articolo 10. L'Assemblea

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Ciascun associato ha un voto e, se minorenni, il diritto di voto sarà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Agli associati, che siano Enti del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo può attribuire più voti, fino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di due o tre associati, a seconda che l'Associazione abbia un numero di associati inferiore o superiore a cinquecento. A norma dei commi 3 e 4 dell'art. 2372 C.C., la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dall'Associazione.

Gli associati possono intervenire all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché l'identità del socio sia verificabile e verificata con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque ne sia il numero.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Competenze inderogabili dell'Assemblea:

- a) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione e la revoca dei membri dell'Organo di Controllo oppure, se questo non sia stato attivato, del Collegio dei Garanti.
- c) l'elezione e la revoca del Revisore legale dei conti;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) la delibera sulla responsabilità dei membri degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- g) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- h) l'approvazione di Regolamenti, che definiscano le modalità elettorali con le garanzie di massima rappresentatività e disciplinino l'organizzazione e la gestione dell'Associazione;

soltanto per l'anno 2020 il regolamento che definisce le modalità elettorali potrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

- i) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti *ex lege* consentiti;
- j) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- k) la delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) la delibera sulla devoluzione del patrimonio;
- m) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto occorre la presenza, anche per delega o con partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, di almeno un quinto degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole, anche per delega o con partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, di almeno la metà degli associati.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta, dalla stessa Assemblea.

ARTICOLO 11. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici soci eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni e, comunque, fino all'assemblea, che rinnova le cariche sociali. Almeno quattro consiglieri devono appartenere alla categoria dei soci artisti. Non può essere nominato consigliere, e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena, che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I componenti del Consiglio, per la durata della loro carica, devono iscriversi all'Associazione.

Al termine del mandato, i consiglieri possono essere confermati.

Il Consiglio, nella prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza assoluta dei voti; con il voto di almeno otto consiglieri, compreso il Presidente, può nominare un Presidente onorario fra le persone che sono state Presidente o Vicepresidente e che, per qualità culturali e pubblica stima, possono continuare a contribuire alla vita dell'Associazione con i loro consigli e proposte; su proposta del Presidente, nomina il Direttore, il Segretario e il

Tesoriere dell'Associazione; queste cariche potranno essere assegnate anche a componenti del Consiglio Direttivo.

Annualmente, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può riconoscere il titolo di "Accademico della A.A.B." ad artisti, che, per la loro lunga e prestigiosa carriera, abbiano dato lustro all'Associazione e, più in generale, all'arte bresciana. Presso l'Associazione, è istituito un "Albo degli Accademici dell'A.A.B."; potranno essere consultati per consigli riguardanti le iniziative e la vita dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri e, comunque, almeno cinque volte all'anno, per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo oppure, se questo non sia stato attivato, del Collegio dei Garanti ed il Revisore dei conti dovranno essere sempre invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole, per alzata di mano, della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e sarà messo a disposizione di tutti coloro che abbiano una motivata ragione alla visione.

Il consigliere che sia assente ingiustificato a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni;
- 2) procede alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea;
- 3) compila i Regolamenti a definizione delle modalità elettorali e del funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza, dopo l'approvazione dell'Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati;
- 4) esamina le proposte di riforma dello Statuto, promosse dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri, e le sottopone all'Assemblea, accompagnate dal proprio parere;



Am. D'Amico

D'Amico

- 5) procede, all'inizio di ogni anno sociale, al controllo e revisione degli elenchi degli associati;
- 6) delibera sulle domande di ammissione di enti o persone;
- 7) fissa le quote di ammissione;
- 8) nei limiti *ex lege* previsti, individua le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che l'Associazione può svolgere, a condizione che siano ad esse secondarie e strumentali.

Per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso e composte anche da non associati.

Nel caso in cui uno o più amministratori, che non superino la metà dell'organo di amministrazione, cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenze ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea deve essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

La riduzione dei componenti del Consiglio Direttivo a meno di sei unità, comunque motivata, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente e, in assenza anche di questo, il più anziano di età tra quelli rimasti in carica, procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Il consigliere, che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione (o per altri gravi motivi), può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire l'Organo di Controllo, oppure, se questo non sia stato attivato, il Collegio dei Garanti, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia dell'Organo di Controllo, oppure, se questo non sia stato attivato, del Collegio dei Garanti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (quando sarà operativo), fornendo le loro generalità e indicando a quali di essi sia conferita la rappresentanza, congiunta o disgiunta, dell'Associazione.



Delibera

Revoca

ARTICOLO 12. *Il Presidente del Consiglio Direttivo*

■ Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e suo legale rappresentante.

■ Presidente del Consiglio Direttivo, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti

■ Presidente dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni o di suo impedimento, giudicato grave dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea elettorale; ugualmente qualora la maggioranza assoluta del Consiglio voti la sfiducia del Presidente.

■ Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

■ Presidente sovrintende all'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo; a lui spetta la firma degli atti sociali, che impegnano l'Associazione nei riguardi sia dei soci che dei terzi.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

■ Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma; cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 13. *Il Vicepresidente*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 14. *Il Presidente onorario*

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza votare, ma intervenendo nel dibattito.

Gode della qualifica di socio onorario e, come tale, interviene alle Assemblee, con diritto di voto.



Am. T. D. C. S. C.

Quinto

ARTICOLO 15. Il Direttore

Il Direttore dà attuazione alla programmazione e organizzazione delle iniziative secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e coordina le attività dell'Associazione.

Ha accesso al conto corrente dell'Associazione, disgiuntamente dal Presidente, per spese rientranti nell'ordinaria amministrazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti, con l'obbligo di darne mensile rendiconto al Presidente.

Qualora non sia componente del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni dello stesso senza diritto di voto.

Su delibera del Consiglio Direttivo, Il Direttore, che non sia anche componente del Consiglio Direttivo o, comunque, associato, potrà essere compensato, per la sua attività professionale, nei limiti imposti dalle disponibilità dell'Associazione.

ARTICOLO 16. Il Segretario

Il Segretario redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Direttore nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Avverte gli associati della scadenza delle tessere e del termine, entro cui rinnovarle; comunica mensilmente al Presidente i nominativi dei soci o enti decaduti per mancato pagamento della quota sociale.

La carica di segretario potrà essere conferita anche al Direttore.

L'Ufficio di segreteria è a disposizione degli associati per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela, rientranti nelle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 17. Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alle operazioni di riscossione e di pagamento e può operare sui conti correnti dell'Associazione disgiuntamente dal presidente, con l'obbligo di rendicontarne mensilmente al Presidente; custodisce il patrimonio dell'Associazione e provvede alle esazioni, alle spese del caso, su indicazione del Presidente, e alla conservazione del patrimonio sociale; predispone gli elementi necessari per la stesura dei bilanci, dei conti e delle relative relazioni; controlla che i rimborsi a piè di lista siano confacenti all'incarico svolto. Anche questa carica, sempre su proposta del Presidente e delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere assunta dal Direttore.

Amministratore

Presidente

ARTICOLO 18 . L'Organo di controllo

L'Organo di Controllo ha cinque componenti: tre eletti dall'Assemblea; uno nominato dall'Amministrazione Provinciale ed uno dal Comune di Brescia; ad essi, quanto a cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'art. 2399 C.C.

Almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo, nella prima seduta utile, elegge nel suo seno il Presidente; i suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; al caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento dei suoi membri, si applica, per gli eletti dall'Assemblea, quanto previsto per i componenti del Consiglio Direttivo; alla nomina degli altri provvederanno, rispettivamente, la Provincia di Brescia e il Comune di Brescia.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ad esso compete anche il monitoraggio dell'osservanza, da parte dell'Associazione, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità culturale e sociale, nonché, qualora le entrate, comunque denominate, superino i centomila euro annui, anche il controllo dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione delle somme a qualunque titolo attribuite ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Spetta all'Organo di Controllo la risoluzione di controversie, che sorgessero tra gli associati o tra l'Associazione e gli associati; vi provvede emettendo decisioni, "ex bono et aequo", in detto contesto inappellabili; può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

L'Organo di controllo diviene operativo, previa proposta del Consiglio Direttivo ed elezione e nomina dei suoi componenti, con il raggiungimento dei parametri, che, per legge, lo rendono obbligatorio. Fino a quando ciò non sia avvenuto, resterà attivo il Collegio dei garanti.

ARTICOLO 19. Il Revisore dei Conti

Al Revisore legale dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.



Am. D. L. 19/12/2017
Diminuzione

Egli deve redigere, per l'Assemblea, la sua relazione di commento e valutazione, relativa ai bilanci preventivi e consuntivi, redatti dal Consiglio Direttivo. Partecipa, di norma, ai lavori del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20. Il Collegio dei Garanti

Quanto al numero dei componenti il Collegio, alla elezione di tre di essi da parte dell'Assemblea, alla nomina degli altri due da parte dell'Amministrazione Provinciale di Brescia e del Comune di Brescia, alle cause di ineleggibilità e decadenza, alla elezione del Presidente, alla durata in carica, rielezione, dimissioni, decadenza e nomina dei nuovi componenti, vengono qui richiamate le disposizioni, dettate all'art. 18 per l'Organo di Controllo.

Il Collegio dei Garanti sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni e vigila sul rispetto delle norme dettate dallo Statuto; controlla il lavoro della segreteria; risolve le eventuali controversie, che sorgessero tra gli associati o tra l'Associazione e gli associati, emettendo decisioni "ex bono et aequo", in detto contesto inappellabili; può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

I componenti del Collegio dei Garanti non riceveranno alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Garanti resta operativo fino all'entrata in funzione dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 21. Conflitto di interessi e responsabilità

Il conflitto di interessi resta regolato dal Codice Civile (v. in particolare, dagli artt. 2373 e 2465 ter).

Ugualmente per la responsabilità di chi, esercitando una carica sociale, abbia compiuto un atto illecito e dannoso (v. gli articoli dal 2392 al 2396 e l'art. 2407).

Quanto alla denuncia al Tribunale e ai componenti dell'organo di controllo, si applica l'art. 29 del Codice del Terzo settore.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 22. Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;



R. D'Amico

R. D'Amico

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.Lgs. 117/17;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali dirette alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 23. Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità culturale e sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo delle quote associative annuali è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 24. Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento

R. Delice

Quintant



delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori ai limiti ex lege previsti (ad oggi: € 220.000,00), può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 25. Avanzi di gestione

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e dei suoi allegati, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 26. Libri Sociali obbligatori

L'Associazione tiene:

- 1) il Registro dei Volontari;
- 2) il Libro degli Associati;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 5) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo oppure, se questo non sia stato attivato, del Collegio dei Garanti;
- 6) il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo, il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Rimando. In. D. Lgs. n. 117/2017

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora sia stato attivato, e la competenza in ordine alla stessa è rimessa all'Organo di Controllo medesimo.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27. *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 28. *Clausola compromissoria*

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa, per il giudizio, alla competenza esclusiva dell'Organo di Controllo, che giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Qualora L'Organo di Controllo non sia stato attivato, la competenza esclusiva e la procedura dei giudizi riguardanti le suddette controversie restano rimesse al Collegio dei Garanti.

Testo dello Statuto Approvato dall'Assemblea in data 20 ottobre 2020 coordinato con le modifiche e integrazioni approvate dall'Assemblea del 30 maggio 2022 e allegato al verbale della seduta della medesima Assemblea del 30 maggio 2022

Rimoldi

Rimoldi

Rimoldi